



371/2024

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Saverio Galasso, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **79932**/pensioni civili del registro di Segreteria,

TRA

il Sig. **XX** (C.F. OMISSIS),

nato a OMISSIS (OMISSIS) il OMISSIS e residente in OMISSIS, OMISSIS,

rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall'Avv. Giuseppe Casaccia (C.F. CSCGPP66L11H501U; fax n. 0678149920; pec: giuseppecasaccia@ordineavvocatiroma.org) del Foro di Roma ed elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale Casaccia & Associati, sito in Roma, via San Godenzo, 170;

ricorrente -

CONTRO

- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)

(C.F. 80078750587), con sede legale in Roma, in Via
Ciro il Grande, n. 21, in persona del Presidente e
legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e
difeso nel presente giudizio dall'Avv. Flavia
Incletolli (NCLFLV62T42H501M; pec:
avv.flavia.incletolli@postacert.inps.gov.it), giusta
procura generale alle liti rilasciata il 22 marzo
2024 per atto del dott. Roberto Fantini, Notaio in
Fiumicino (Repertorio n.37875 Raccolta n.7313),
allegata alla memoria di costituzione;

resistente -

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi all'udienza del 17 luglio 2024, celebrata con
l'assistenza del segretario d'udienza Sig.ra Paola
Venanzini, l'Avv. Piero Enrico Turetta per il
ricorrente e l'Avv. Filippo Mangiapane per
l'I.N.P.S.;

FATTO

1. Con ricorso depositato in data 10 marzo 2023 il
ricorrente ha chiesto il riconoscimento del diritto
ad ottenere:

a. il ricalcolo della pensione in relazione :

a1) agli importi indicati nel mod.Pa04 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, per il calcolo della retribuzione ai fini pensionistici, alla voce n. 4, retribuzioni accessorie, per ogni singola annualità dal 2005 al 2018, nel rispetto della legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, commi 9 e 1;

a2) delle annualità 2016-2017 nonché del periodo 1° gennaio 2018-30 aprile 2018, secondo il trattamento economico del CCNL 2016/2018 comparto funzioni centrali;

a3) dell'elemento perequativo di cui all'art. 75 CCNL comparto funzioni centrali e, per l'effetto,

b) la condanna dell'INPS alla corresponsione, in favore del ricorrente, degli arretrati di pensione, pari alla somma di euro 34.312,96 oltre gli importi successivamente maturati, compresi gli arretrati costituiti dalla differenza tra i ratei pensionistici spettanti in base alla suddetta riliquidazione e quelli già effettivamente percepiti, il tutto maggiorato degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dal dì del maturato al saldo,

c) in via subordinata, salvo gravame, condannare l'INPS, alla corresponsione, in favore del

ricorrente, degli arretrati di pensione, come riliquidata sub lett. a), b), c), compresi gli arretrati costituiti dalla differenza tra i ratei pensionistici spettanti in base alla suddetta riliquidazione e quelli già effettivamente percepiti, il tutto maggiorato degli interessi legali e dalla rivalutazione monetaria dal dì del maturato al saldo (ex art. 167, comma 3 c.g.c.), con ogni consequenziale statuizione di legge e con vittoria di spese, competenze ed onorari, rimborso forfettario per spese generali e oneri di legge.

2. Con la memoria di costituzione, depositata in data 3 luglio 2024, l'I.N.P.S., ha comunicato di aver provveduto a riliquidare la pensione, riconoscendo quanto domandato dal ricorrente, indicando nella documentazione allegata il pagamento a valere sulla rata di luglio 2023, ed ha chiesto di dichiarare la cessata materia del contendere.

3. All'udienza odierna parte ricorrente ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere, richiedendo la condanna di controparte alle spese.

DIRITTO

1. Preso atto della concorde richiesta avanzata in tal senso dalle parti, sulla base del riconosciuto

integrale il completo pagamento delle somme dovute dall'I.N.P.S., in esito al deposito del ricalcolo della pensione per cui a causa e della prova dell'avvenuto pagamento di quanto dovuto, comprensivo di accessori di legge, sussistono i presupposti per la declaratoria della cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse del ricorrente a fronte dell'integrale soddisfazione della propria pretesa.

Pertanto, occorre dichiarare la cessazione della materia del contendere, nonché definire la lite con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 167, comma 4, c.g.c..

2. Posto che la definizione del giudizio avviene solo decidendo su questione pregiudiziale - tale deve ritenersi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere: cfr. Cass. civ., sez. 3^a, 16.2.2023, n. 4951 -, deve disporsi, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c., la compensazione delle spese del giudizio.

3. Nulla per le spese della sentenza di cui all'art. 31, comma 5, c.g.c., attesa la gratuità del giudizio pensionistico.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la
Regione Lazio, in composizione monocratica
definitivamente pronunciando:

- dichiara la cessazione della materia del
contendere;
- compensa le spese del giudizio;
- nulla per le spese della sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17
luglio 2024.

Il Giudice Monocratico

Cons. Saverio Galasso

f.to digitalmente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 22.07.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA



ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
22.07.2024 12:04:45
GMT+01:00